



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 148/2025

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nella seduta **del 18 febbraio 2025**, composto come da verbale in pari data, sentito il relatore dott. Nicola Graziano;

Visto l'art. 24 bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 545, come modificato con Legge 31 Agosto 2022 n. 130;

Visto il Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 953/2024 avente ad oggetto l'attuazione dell'Ufficio del Massimario Nazionale, istituito con le norme sopra citate;

Tenuto conto che tale regolamento non è stato impugnato;

Visto il Bando approvato con deliberazione consiliare n. 953/2024, pubblicato in data 13/06/2024 con cui è stata prevista la candidatura per la individuazione dei 15 componenti ed un Direttore destinati a comporre l'Ufficio del Massimario Nazionale;

Considerato che neppure il bando per la selezione dei componenti è stato impugnato;

Viste le n.41 candidature pervenute entro il termine di scadenza;

Vista e approvata l'attività istruttoria e di valutazione delle singole candidature compiuta dalla competente Commissione consiliare studi e riforme che ha votato la presente delibera con esclusione del Consigliere Cosimo Ferri che ha inteso proporre una delibera alternativa come emerge dai verbali istruttori;

così provvede.

Prima di passare all'esame delle singole domande ed alla specifica individuazione dei punteggi attribuiti a ciascun candidato, il Consiglio, anche sulla base delle decisioni assunte dalla Commissione Studi e Riforme, verifica l'ammissibilità delle domande presentate ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Regolamento, il quale al comma 6.1. così recita:

6.1 Per l'accesso alla carica di Direttore o di Componente dell'Ufficio del Massimario Nazionale l'aspirante deve possedere, a pena di inammissibilità, i seguenti requisiti:

- a) *avere maturato, alla data della presentazione della candidatura, una anzianità non inferiore a sette anni di esercizio effettivo nelle funzioni giurisdizionali tributarie. Per la quantificazione della anzianità di servizio il termine decorre dalla data del decreto di prima nomina a Giudice Tributario, anche per i Magistrati tributari che hanno effettuato il transito;*
- b) *non avere riportato condanne penali definitive e non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico.*
- c) *l'assenza di sanzioni disciplinari definitive nell'ambito della giurisdizione tributaria o misure cautelari negli ultimi dieci anni;*
- d) *avere, al momento della nomina, una età anagrafica compatibile con la permanenza in servizio fino alla scadenza quinquennale dell'incarico;*
- e) *non avere maturato gravi e reiterati ritardi nell'esercizio della funzione giurisdizionale tributaria.* Durante i lavori la Commissione Studi e Riforme quanto al requisito di cui alla lett. A) ha ritenuto di equiparare alle effettive funzioni l'attività svolta presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Sul punto il Consiglio concorda con quanto stabilito dalla Commissione competente a seguito di decisione all'unanimità.

In effetti non può negarsi che l'attività che viene svolta dal magistrato o giudice tributario eletto in seno al Consiglio di Presidenza possa essere ritenuta equiparata all'effettivo esercizio delle funzioni giurisdizionali tributarie come richiesto dal comma II dell'art. 24 bis del D.Lgs. n. 545 del 1992 e precipitato anche nel Regolamento attuativo adottato dal Consiglio e precisamente al punto 6.1.

Depongono in tal senso una serie di elementi dei quali il Consiglio intende così farne sintesi. In primo luogo vi è il contenuto dell'art. 27, comma I, del D.Lgs. n. 545 del 1992 che stabilisce che i componenti del Consiglio di Presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la titolarità dell'Ufficio in tal caso dovendosi ritenere una evidente equiparazione tra l'attività svolta presso il Consiglio di Presidenza non perdendosi la titolarità dell'Ufficio. Del resto non si è mai dubitato della possibilità della partecipazione dei magistrati o giudici tributari alle procedure concorsuali per trasferimento orizzontale e/o verticale anche durante il mandato elettivo consiliare, come del resto emerge dalla TABELLA F allegata al D.Lgs. n. 545 del 1992 che, nella individuazione del punteggio dei servizi prestati nelle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado per anno o frazione di anno superiore a sei mesi espressamente equipara al servizio di presidente di corte di giustizia tributaria di secondo grado l'attività prestata dai giudici tributari quali componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (laddove per i magistrati tributari facenti parte della giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis, i punteggi di cui alla presente tabella sono moltiplicati per il coefficiente 1.25). Il riferimento, per lumeggiare al meglio la questione, è all'art. 11, comma 4 bis, del D.lgs. sopra richiamato.

Inoltre osserva il Consiglio che le attribuzioni e le funzioni dei Consiglieri del Consiglio di Presidenza sono da ritenere assimilabili a quelle dei Consiglieri del CSM, atteso che l'attività disciplinare rientra

nelle attribuzioni del Consiglio di presidenza nel suo complesso ed in tale prospettiva va sottolineato che i componenti dell'organo di autogoverno tributario conservano le funzioni giurisdizionali, da esercitarsi all'occorrenza proprio quando chiamati a svolgere attività disciplinare.

Dalla assimilazione tra consiglieri del CPGT e del CSM e comunque più in generale quanto sostenuto in chiave interpretativa si deduce anche da quanto previsto dal TU sulla Dirigenza giudiziaria di cui alla Delibera del CSM del 3 dicembre 2024 laddove l'art. 29, nel dettare la disciplina delle esperienze organizzative maturate al di fuori dell'attività giudiziaria e cioè in collocamento fuori del ruolo organico della magistratura, al comma V espressamente stabilisce, tra l'altro, che l'incarico di componente del Consiglio Superiore della Magistratura assume valenza di ulteriore indicatore attitudinale principale, che concorre a integrare le esperienze di cui alla lettera c) degli articoli 15 e 16, di cui alla lettera b) degli articoli 17 e 19, di cui alla lettera c) degli articoli 18 e 20, di cui alla lettera a) degli articoli 21 e 22 e di cui alla lettera c) dei commi 2 e 4 dell'articolo 24 (cioè ha valenza come indicatore attitudinale per gli uffici semidirettivi e direttivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado nonché di legittimità sancendosi di fatto una equiparazione tra le funzioni (semidirettive e direttive) giurisdizionali e l'attività consiliare svolta dal Consigliere che si trova fuori ruolo).

Quanto alla lett. B e C) l'istruttoria ha dato esito negativo.

Quanto alla lett. D), si veda infra.

Quanto alla lett. E) l'istruttoria, anche alla luce delle giustificazioni fornite dagli aspiranti e salvo quanto precisato con riferimento alla candidata De Cono come di seguito si dirà, ha dato esito negativo.

Il Consiglio, inoltre, prende atto che la Commissione nelle molteplici riunioni ha inteso interpretare in concreto anche i criteri di valutazione di cui all'art. 7 che così recita per qual che qui interessa:

7.1 Alla nomina del Direttore e dei Componenti dell'Ufficio del Massimario Nazionale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria provvede sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

a) anzianità di servizio nello esercizio effettivo delle funzioni di giudice tributario o di magistrato tributario. L'anzianità di Magistrato tributario si calcola come indicato dall'art. 6, comma I, lett. a).

Per il periodo di tempo superiore ai sette anni di cui all'art. 6, comma I, lett. a), viene riconosciuto il seguente punteggio: per ogni anno o per frazione di anno superiore a sei mesi, indipendentemente dalle funzioni svolte e dall'ufficio in cui è esercitata la funzione, 0,1 punti per ogni anno o per frazione di anno superiore a sei mesi, fino ad un massimo di 2,5 punti;

b) essere stato componente di un Ufficio Regionale del Massimario ai sensi dell'abrogato art. 40 D. Lgs. 545/92, o componente o direttore o coordinatore di un Ufficio del Massimario in altre giurisdizioni, o aver svolto attività di massimazione in ordini professionali purché autocertificata o attività analoghe, purché certificate; avere prestato attività di responsabile o delegato della raccolta e trasmissione all'Ufficio del massimario regionale delle sentenze e massime di particolare rilievo prodotte dalle Commissioni oggi Corti di giustizia tributaria di primo grado;

Per ogni esperienza professionale viene riconosciuto un punteggio di 0,5 fino ad un massimo di 1 punto.

c) *essere stato componente dell'Ufficio Nazionale del Massimario istituito dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, la cui attività in tale ruolo sarà autocertificata, salvo verifica; Viene riconosciuto un punteggio di 0,5.*

d) *avere partecipato assiduamente, nell'ultimo quinquennio, come docente o organizzatore o discente ad attività formative, con rilievo particolare per quelle di carattere tributario, tra cui quelle patrocinata o organizzate dal consiglio di presidenza della giustizia tributaria analiticamente descritte in autocertificazione, salvo verifica.*

Viene riconosciuto il seguente punteggio:

0,2 per la partecipazione come docente o organizzatore ad un corso organizzato o patrocinato dal Consiglio di Presidenza o 0,1 per gli altri corsi in materia tributaria o in altra materia giuridica. La somma delle due partecipazioni non supererà il massimo di 1 punto.

Inoltre, per la partecipazione come discente ad un corso organizzato o patrocinato dal Consiglio di Presidenza: 0,2 per ogni corso. Per gli altri corsi in materia tributaria o in altra materia giuridica: 0,1 per ogni corso.

La somma delle due partecipazioni non supererà il massimo di 1 punto.

e) *aver pubblicato monografie, effettuato pubblicazioni in riviste scientifiche, non soltanto nella materia tributaria, che denotino attitudine allo studio ed alla riflessione scientifica.*

Viene attribuito il seguente punteggio:

0,15 punti per ogni pubblicazione in rivista scientifica di fascia A) in materia tributaria;

0,2 punti per ogni lavoro monografico non compilativo in materia tributaria;

0,1 punti per ogni ulteriore pubblicazione.

Fino ad un massimo di 2 punti.

In caso di parità di punteggi prevale il concorrente con maggiore anzianità anagrafica.

Il Consiglio nel fare proprie le decisioni della Commissione segue ed applica le seguenti interpretazioni.

Orbene la lett. A) del punto 7.1 si interpreta eliminando i primi 7 anni e si conta per ogni anno o frazione di anno 0,1 punto;

Per quanto riguarda la lett. B) invece non si considera la attività di massimazione presso riviste scientifiche perché rientra nelle attività di cui alla lett. E) ed inoltre il cambio nel tempo, senza soluzione di continuità, del ruolo tra componente, direttore e coordinatore non dà vita ad una duplicazione di punteggio, né la pluralità di nomina in relazione al medesimo incarico.

Mentre la lett. C) non crea alcun problema interpretativo, la lett. D) va precisato che le docenze o discepoli anteriori al quinquennio antecedente alla domanda non vanno considerate così come non verranno prese in considerazione le indicazioni generiche e non analitiche perché ciò non consente di verificare le stesse ai fini del punteggio da attribuire come previsto nel Regolamento che espressamente fa riferimento ad un richiamo analitico che può essere contenuto sia nell'autorelazione che nel CV, anche *per relationem* ma specificamente intesa.

Infine, la lett. E) comporta un esame delle singole pubblicazioni per l'attribuzione dei punteggi di volta in volta da attribuire.

Fatta questa premessa metodologica condivisa dal Consiglio, si passa all'esame delle singole domande.

Il Consiglio valuta come inammissibili, ai sensi dell'art. 6.1, lett. d), del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, le domande dei seguenti candidati:

GIUSEPPE CARACCILOLO, nato il 1957; IGNAZIO GENNARO, nato il 1958;
FRANCESCO LUCIFORA, nato il 1959; PIETRO PERLA, nato il 1957.

I suddetti candidati non hanno un'età anagrafica compatibile con la permanenza in servizio fino alla scadenza quinquennale dell'incarico sulla base della normativa oggi applicabile di cui all'art. 8, comma 1, della L. n. 130/2022.

Si fa presente inoltre che medio tempore la dott.ssa Maria Grazia PISAPIA ha rinunciato alla domanda e che la dott.ssa Francesca Reale non è più nell'ordine giudiziario tributario .

La Commissione ritiene non ammissibile la domanda della candidata DE CONO, in considerazione della presenza di gravi e reiterati ritardi nello svolgimento dell'attività giurisdizionale, risultando sulla base delle statistiche elaborate dal sistema – con riferimento alla verifica svolta in relazione all'ultimo quinquennio di svolgimento dell'attività giurisdizionale, analogamente agli altri ex componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria –

.
La
quantità e la rilevanza dei ritardi,

comporta che la necessità per la commissione di procedere alla esclusione della candidata, con conseguente inammissibilità in ordine alla valutazione nel merito della relativa domanda. Giova precisare che il termine di legge per il deposito delle sentenze è di 30 giorni, il legislatore della legge n. 130 del 2022 ha espressamente attribuito rilevanza al deposito in questione ai fini della mobilità orizzontale e verticale introducendo nel sistema il giudizio di demerito. In relazione all'Ufficio del Massimario, fermi gli enunciati linguistici utilizzati nel bando,

La Commissione viceversa, ritiene ammissibili le domande del dott. Stanislao DE MATTEIS e Luca VARRONE vista la ritenuta equiparazione dell'attività da loro svolta come Consiglieri di Presidenza a quella giurisdizionale effettivamente svolta come sopra precisato.

Segue l'analisi delle domande ritenute ammissibili.

1) ALFREDO ALLEGRETTA, nato il , domanda presentata in data 02.07.2024.

La domanda del candidato è ammissibile ai sensi dell'art. 6 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, in quanto: ha maturato un'anzianità pari o superiore a 7 anni di esercizio effettivo nelle funzioni giurisdizionali tributarie; non ha riportato condanne penali definitive e dichiara di non essere a conoscenza di precedenti penali a proprio carico; non ha sanzioni disciplinari definitive nell'ambito della giurisdizione tributaria, né ha ricevuto misure cautelari negli ultimi dieci anni; ha un'età anagrafica compatibile con la permanenza in servizio fino alla scadenza quinquennale dell'incarico; non ha maturato gravi e reiterati ritardi nell'esercizio della funzione giurisdizionale tributaria.

Il candidato non ha dichiarato un punteggio specifico.

La Commissione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, attribuisce al candidato i seguenti punti:

- A) Anzianità: 0,2. Il candidato ha dichiarato un'anzianità di 9 anni.
 - B) Attività di massimazione: 0.
 - C) Massimario Nazionale: 0.
 - D) Docenze o organizzazione corsi: 0,5. La Commissione ha ritenuto di valutare come un'unica esperienza ai fini del punteggio lo svolgimento di più seminari all'interno del medesimo corso di preparazione al concorso della magistratura tributaria. L'attività di Referente regionale per la formazione e l'informatica non rientra tra quelle descritte nel bando ai fini dell'attribuzione di punteggio.
- Non sono state dichiarate attività quali discente. E)
Pubblicazioni: 0,4.

La Commissione attribuisce al candidato il punteggio complessivo di 1,1.

2) ARTURO AVOLIO, nato il _____, domanda presentata in data 12.07.2024.

La domanda del candidato è ammissibile ai sensi dell'art. 6 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, in quanto: ha maturato un'anzianità pari o superiore a 7 anni di esercizio effettivo nelle funzioni giurisdizionali tributarie; non ha riportato condanne penali definitive e dichiara di non essere a conoscenza di precedenti penali a proprio carico; non ha sanzioni disciplinari definitive nell'ambito della giurisdizione tributaria, né ha ricevuto misure cautelari negli ultimi dieci anni; ha un'età anagrafica compatibile con la permanenza in servizio fino alla scadenza quinquennale dell'incarico; non ha maturato gravi e reiterati ritardi nell'esercizio della funzione giurisdizionale tributaria.

Il candidato ha dichiarato il punteggio di 3,5.

La Commissione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, attribuisce al candidato i seguenti punti:

- A) Anzianità: 0,2. Il candidato ha dichiarato un'anzianità di 9 anni.
- B) Attività di massimazione: 0,5. La Commissione ha attribuito il punteggio di 0,5, e non di 1 come dichiarato in sede di domanda dal candidato, in quanto quest'ultimo ha rappresentato di avere svolto un'unica esperienza professionale (Ufficio Studi CSM), come previsto dall'art.

7.1., lett. b), del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale. C)

Massimario Nazionale: 0.

D) Docenze o organizzazione corsi: 1. Discente: 1.

E) Pubblicazioni: 0,3.

La Commissione attribuisce al candidato il punteggio complessivo di 3.

3) CRISTIANO BALDI, nato il _____, domanda presentata in data 21.06.2024.

La domanda del candidato è ammissibile ai sensi dell'art. 6 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, in quanto: ha maturato un'anzianità pari o superiore a 7 anni di esercizio effettivo nelle funzioni giurisdizionali tributarie; non ha riportato condanne penali definitive e dichiara di non essere a conoscenza di precedenti penali a proprio carico; non ha sanzioni disciplinari definitive nell'ambito della giurisdizione tributaria, né ha ricevuto misure cautelari negli ultimi dieci anni; ha un'età anagrafica compatibile con la permanenza in servizio fino alla scadenza quinquennale dell'incarico; non ha maturato gravi e reiterati ritardi nell'esercizio della funzione giurisdizionale tributaria.

Il candidato ha dichiarato il punteggio di 2,7.

La Commissione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, attribuisce al candidato i seguenti punti:

A) Anzianità: 0,2. Il candidato ha dichiarato un'anzianità di 9 anni.

B) Attività di massimazione: 1.

C) Massimario Nazionale: 0,5.

D) Docenze o organizzazione corsi: 1. Non sono state dichiarate attività quali discente.

E) Pubblicazioni: 0.

La Commissione attribuisce al candidato il punteggio complessivo di 2,7.

4) FULVIO BALDI, nato il _____, domanda presentata in data 01.07.2024.

La domanda del candidato è ammissibile ai sensi dell'art. 6 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, in quanto: ha maturato un'anzianità pari o superiore a 7 anni di esercizio effettivo nelle funzioni giurisdizionali tributarie; non ha riportato condanne penali definitive e dichiara di non essere a conoscenza di precedenti penali a proprio carico; non ha sanzioni disciplinari definitive nell'ambito della giurisdizione tributaria, né ha ricevuto misure cautelari negli ultimi dieci anni; ha un'età anagrafica compatibile con la permanenza in servizio fino alla scadenza quinquennale dell'incarico; non ha maturato gravi e reiterati ritardi nell'esercizio della funzione giurisdizionale tributaria.

Il candidato ha dichiarato il punteggio di 5,2.

La Commissione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, attribuisce al candidato i seguenti punti:

A) Anzianità: 0,2. Il candidato ha dichiarato un'anzianità di 9 anni.

B) Attività di massimazione: 1.

- C) Massimario Nazionale: 0.
- D) Docenze o organizzazione corsi: 1. Discenze 1.
- E) Pubblicazioni: 2.

La Commissione attribuisce al candidato il punteggio complessivo di 5,2.

5) ACHILLE BIANCHI, nato il _____, domanda presentata in data 12.07.2024.

La domanda del candidato è ammissibile ai sensi dell'art. 6 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, in quanto: ha maturato un'anzianità pari o superiore a 7 anni di esercizio effettivo nelle funzioni giurisdizionali tributarie; non ha riportato condanne penali definitive e dichiara di non essere a conoscenza di precedenti penali a proprio carico; non ha sanzioni disciplinari definitive nell'ambito della giurisdizione tributaria, né ha ricevuto misure cautelari negli ultimi dieci anni; ha un'età anagrafica compatibile con la permanenza in servizio fino alla scadenza quinquennale dell'incarico; non ha maturato gravi e reiterati ritardi nell'esercizio della funzione giurisdizionale tributaria.

Il candidato ha dichiarato il punteggio di 1,9.

La Commissione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, attribuisce al candidato i seguenti punti:

- A) Anzianità: 0,2. Il candidato ha dichiarato un'anzianità di 9 anni.
- B) Attività di massimazione: 0,5.
- C) Massimario Nazionale: 0.
- D) Docenze o organizzazione corsi: 0,8. Non sono state dichiarate attività quali discente.
- E) Pubblicazioni: 0,4.

La Commissione attribuisce al candidato il punteggio complessivo di 1,9.

6) FRANCESCO ANTONINO CANCELLA, nato il _____, domanda presentata in data 10.07.2024.

La domanda del candidato è ammissibile ai sensi dell'art. 6 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, in quanto: ha maturato un'anzianità pari o superiore a 7 anni di esercizio effettivo nelle funzioni giurisdizionali tributarie; non ha riportato condanne penali definitive e dichiara di non essere a conoscenza di precedenti penali a proprio carico; non ha sanzioni disciplinari definitive nell'ambito della giurisdizione tributaria, né ha ricevuto misure cautelari negli ultimi dieci anni; ha un'età anagrafica compatibile con la permanenza in servizio fino alla scadenza quinquennale dell'incarico; non ha maturato gravi e reiterati ritardi nell'esercizio della funzione giurisdizionale tributaria.

Il candidato ha dichiarato il punteggio di 6,7.

La Commissione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, attribuisce al candidato i seguenti punti:

- A) Anzianità: 0,5. Il candidato ha dichiarato un'anzianità di 11 anni e 9 mesi; pertanto, ai sensi dell'art. 7.1, lett. a), del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi - per il periodo superiore ai 7 anni - la

Commissione ha attribuito un punteggio di 0,1, per un totale di 0,5, e non di 1,2 come dichiarato dal candidato in sede di domanda.

- B) Attività di massimazione: 1. Il candidato ha dichiarato un punteggio di 1,5. Ai sensi dell'art. 7.1, lett. b), del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, per ogni esperienza professionale viene riconosciuto un punteggio di 0,5, fino ad un massimo di 1 punto.
- C) Massimario Nazionale: 0.
- D) Docenze o organizzazione corsi: 1. Discenze 1.
- E) Pubblicazioni: 2.

La Commissione attribuisce al candidato il punteggio complessivo di 5,5.

7) EZIO CASTALDI, nato il _____, domanda presentata in data 10.07.2024.

La domanda del candidato è ammissibile ai sensi dell'art. 6 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, in quanto: ha maturato un'anzianità pari o superiore a 7 anni di esercizio effettivo nelle funzioni giurisdizionali tributarie; non ha riportato condanne penali definitive e dichiara di non essere a conoscenza di precedenti penali a proprio carico; non ha sanzioni disciplinari definitive nell'ambito della giurisdizione tributaria, né ha ricevuto misure cautelari negli ultimi dieci anni; ha un'età anagrafica compatibile con la permanenza in servizio fino alla scadenza quinquennale dell'incarico; non ha maturato gravi e reiterati ritardi nell'esercizio della funzione giurisdizionale tributaria.

Il candidato non ha dichiarato un punteggio specifico.

La Commissione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, attribuisce al candidato i seguenti punti:

- A) Anzianità: 0,5. Il candidato ha dichiarato un'anzianità di 12 anni.
- B) Attività di massimazione: 0,5. Il candidato ha dichiarato due esperienze, le quali sono state valutate dalla Commissione come unica esperienza, essendo riferibili alla medesima attività (Ufficio regionale del massimario CGT Sassari).
- C) Massimario Nazionale: 0.
- D) Docenze o organizzazione corsi: 0,3. Discenze 0,7. Il Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, all'art. 7.1, riconosce un punteggio esclusivamente alle partecipazioni come docente o organizzatore o discente ad attività formative registrate nell'ultimo quinquennio, non considerando ai fini del punteggio quelle antecedenti il citato periodo temporale.
- E) Pubblicazioni: 1,3.

La Commissione attribuisce al candidato il punteggio complessivo di 3,3.

8) MARIO CECCHINI, nato il _____, domanda presentata in data 15.07.2024 (PEC del 12.07.2024).

La domanda del candidato è ammissibile ai sensi dell'art. 6 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, in quanto: ha maturato un'anzianità pari o superiore a 7 anni di esercizio effettivo nelle funzioni giurisdizionali tributarie; non ha riportato condanne penali definitive e dichiara di non essere a conoscenza di precedenti penali a proprio carico; non ha sanzioni disciplinari definitive nell'ambito della giurisdizione tributaria, né ha ricevuto misure cautelari negli ultimi dieci anni; ha un'età anagrafica compatibile con la permanenza in servizio fino alla scadenza quinquennale

dell'incarico; non ha maturato gravi e reiterati ritardi nell'esercizio della funzione giurisdizionale tributaria.

Il candidato ha dichiarato il punteggio di 4,5.

La Commissione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, attribuisce al candidato i seguenti punti:

- A) Anzianità: 0,5. Il candidato ha dichiarato un'anzianità di 12 anni.
- B) Attività di massimazione: 0,5. Il candidato inoltre ha dichiarato di avere svolto attività di massimazione in ordini professionali quale redattore e massimatore di riviste giuridiche; questa esperienza non può essere valutata quale attività di massimazione ai sensi dell'art. 7.1, lett. b), del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, non rientrando tra le attività di massimazione svolte per compiti o ruoli istituzionali, trattandosi eventualmente di attività rilevanti ai fini delle pubblicazioni.
- C) Massimario Nazionale: 0.
- D) Docenze o organizzazione corsi: 0,7. Discenze 0,9. Il Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, all'art. 7.1, riconosce un punteggio esclusivamente alle partecipazioni come docente o organizzatore o discente ad attività formative registrate nell'ultimo quinquennio.
- E) Pubblicazioni: 1,4.

La Commissione attribuisce al candidato il punteggio complessivo di 4.

9) DORIANA CHIANESE, nata il _____, domanda presentata in data 09.07.2024.

La domanda del candidato è ammissibile ai sensi dell'art. 6 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, in quanto: ha maturato un'anzianità pari o superiore a 7 anni di esercizio effettivo nelle funzioni giurisdizionali tributarie; non ha riportato condanne penali definitive e dichiara di non essere a conoscenza di precedenti penali a proprio carico; non ha sanzioni disciplinari definitive nell'ambito della giurisdizione tributaria, né ha ricevuto misure cautelari negli ultimi dieci anni; ha un'età anagrafica compatibile con la permanenza in servizio fino alla scadenza quinquennale dell'incarico; non ha maturato gravi e reiterati ritardi nell'esercizio della funzione giurisdizionale tributaria.

Il candidato ha dichiarato il punteggio di 4.

La Commissione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, attribuisce al candidato i seguenti punti:

- A) Anzianità: 2,5. Il candidato ha dichiarato un'anzianità di 32 anni.
- B) Attività di massimazione: 0.
- C) Massimario Nazionale: 0.
- D) Docenze o organizzazione corsi: 0,7. Discenze 0,5. La candidata ha dichiarato 1 punto per docenze e discenze complessivamente valutate.

Il Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, all'art. 7.1, valuta separatamente le docenze e le discenze. Con riferimento alle docenze, l'art. 7.1, lett. d), del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, attribuisce un punteggio di 0,1 per la partecipazione come docente o organizzatore in materia tributaria o altra materia giuridica, per un massimo di 1 punto, tenendo in considerazione l'esigenza di valutare come un'unica attività, quella relativa al medesimo corso o percorso formativo anche se tenuta in

più giornate (in particolare ciclo di incontri confronti nelle CGT del Lazio tra giudici tributari e avvocati tributaristi e percorso della legalità).

Con riferimento alle discenze, l'art. 7.1, lett. d), del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, attribuisce un punteggio di 0,1 per la partecipazione come discente a corsi in materia tributaria o altra materia giuridica, per un massimo di 1 punto, tenuto conto che l'evento di presentazione del TRIBHUB non rientra tra le attività formative di cui all'art. 7, lett. d).

Inoltre, alcune delle discenze indicate riguardano il medesimo corso o percorso formativo, relative a un unico evento, anche se tenute in più giornate, con la conseguente attribuzione di un unico punteggio (in particolare ciclo di incontri confronti nelle CGT del Lazio tra giudici tributari e avvocati tributaristi e percorso della legalità). E) Pubblicazioni: 0,5.

La Commissione attribuisce al candidato il punteggio complessivo di 4,2.

10) VALERIA CIAMPELLI, nata il _____, domanda presentata in data 10.07.2024.

La domanda del candidato è ammissibile ai sensi dell'art. 6 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, in quanto: ha maturato un'anzianità pari o superiore a 7 anni di esercizio effettivo nelle funzioni giurisdizionali tributarie; non ha riportato condanne penali definitive e dichiara di non essere a conoscenza di precedenti penali a proprio carico; non ha sanzioni disciplinari definitive nell'ambito della giurisdizione tributaria, né ha ricevuto misure cautelari negli ultimi dieci anni; ha un'età anagrafica compatibile con la permanenza in servizio fino alla scadenza quinquennale dell'incarico; non ha maturato gravi e reiterati ritardi nell'esercizio della funzione giurisdizionale tributaria.

Il candidato ha dichiarato il punteggio di 0,7.

La Commissione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, attribuisce al candidato i seguenti punti:

- A) Anzianità: 0,5. Il candidato ha dichiarato un'anzianità di 12 anni.
- B) Attività di massimazione: 0.
- C) Massimario Nazionale: 0.
- D) Docenze o organizzazione corsi: 0. Discenze 0,2.
- E) Pubblicazioni: 0.

La Commissione attribuisce al candidato il punteggio complessivo di 0,7.

11) LUIGI CUOMO, nato il _____, domanda presentata in data 01.07.2024 e 02.07.2024.

La domanda del candidato è ammissibile ai sensi dell'art. 6 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, in quanto: ha maturato un'anzianità pari o superiore a 7 anni di esercizio effettivo nelle funzioni giurisdizionali tributarie; non ha riportato condanne penali definitive e dichiara di non essere a conoscenza di precedenti penali a proprio carico; non ha sanzioni disciplinari definitive nell'ambito della giurisdizione tributaria, né ha ricevuto misure cautelari negli ultimi dieci anni; ha un'età anagrafica compatibile con la permanenza in servizio fino alla scadenza quinquennale dell'incarico; non ha maturato gravi e reiterati ritardi nell'esercizio della funzione giurisdizionale tributaria.

Il candidato ha dichiarato il punteggio di 6.

La Commissione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, attribuisce al candidato i seguenti punti:

- A) Anzianità: 0,5. Il candidato ha dichiarato un'anzianità di 12 anni.
- B) Attività di massimazione: 1.
- C) Massimario Nazionale: 0,5.
- D) Docenze o organizzazione corsi: 1. Discenze 1.
- E) Pubblicazioni: 2.

La Commissione attribuisce al candidato il punteggio complessivo di 6.

12) STANISLAO DE MATTEIS, nato il _____, domanda presentata in data 03.07.2024.

La domanda del candidato è ammissibile ai sensi dell'art. 6 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, in quanto: ha maturato un'anzianità pari o superiore a 7 anni di esercizio effettivo nelle funzioni giurisdizionali tributarie secondo la interpretazione data dalla Commissione; non ha riportato condanne penali definitive e dichiara di non essere a conoscenza di precedenti penali a proprio carico; non ha sanzioni disciplinari definitive nell'ambito della giurisdizione tributaria, né ha ricevuto misure cautelari negli ultimi dieci anni; ha un'età anagrafica compatibile con la permanenza in servizio fino alla scadenza quinquennale dell'incarico; non ha maturato gravi e reiterati ritardi nell'esercizio della funzione giurisdizionale tributaria.

Il candidato ha dichiarato il punteggio di 5.

La Commissione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, attribuisce al candidato i seguenti punti:

- A) Anzianità: 0,5. Il candidato ha dichiarato un'anzianità di 12 anni.
- B) Attività di massimazione: 0,5. Il candidato ha indicato in sede di domanda un'esperienza quale responsabile scientifico per una Rivista scientifica e due esperienze quale componente del Tavolo nazionale congiunto alla redazione del Volume "Il Massimario Nazionale della Giurisprudenza Tributaria di Merito". La Commissione non valuta la suddetta esperienza come idonea ai fini del punteggio di cui all'art. 7.1, lett. b), del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, non rientrando tra le attività di massimazione svolte per compiti o ruoli istituzionali, trattandosi eventualmente di attività rilevanti ai fini delle pubblicazioni.
- C) Massimario Nazionale: 0.
- D) Docenze o organizzazione corsi: 1. Discenze 1.
- E) Pubblicazioni: 2.

La Commissione attribuisce al candidato il punteggio complessivo di 5.

13) ADRIANO DEL BENE, nato il _____, domanda presentata in data 12.07.2024.

La domanda del candidato è ammissibile ai sensi dell'art. 6 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, in quanto: ha maturato un'anzianità pari o superiore a 7 anni di esercizio effettivo nelle funzioni giurisdizionali tributarie; non ha riportato condanne penali definitive e dichiara di non essere a conoscenza di precedenti penali a proprio carico; non ha sanzioni disciplinari definitive nell'ambito della giurisdizione tributaria, né ha ricevuto misure cautelari negli ultimi dieci

anni; ha un'età anagrafica compatibile con la permanenza in servizio fino alla scadenza quinquennale dell'incarico; non ha maturato gravi e reiterati ritardi nell'esercizio della funzione giurisdizionale tributaria.

Il candidato ha dichiarato il punteggio di 3,2.

La Commissione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, attribuisce al candidato i seguenti punti:

- A) Anzianità: 0,2. Il candidato ha dichiarato un'anzianità di 8 anni e 7 mesi.
- B) Attività di massimazione: 0,5.
- C) Massimario Nazionale: 0.
- D) Docenze o organizzazione corsi: 1. Discenze 0,6. Con riferimento alle discenze, la Commissione non ha valutato due esperienze riportate dal candidato in sede di domanda in quanto relative ad anni precedenti all'ultimo quinquennio, come previsto dall'art. 7.1, lett. d), del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale. E) Pubblicazioni: 0,4.

La Commissione attribuisce al candidato il punteggio complessivo di 2,7.

14) FABIO DI LORENZO, nato il _____, domanda presentata in data 09.07.2024.

La domanda del candidato è ammissibile ai sensi dell'art. 6 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, in quanto: ha maturato un'anzianità pari o superiore a 7 anni di esercizio effettivo nelle funzioni giurisdizionali tributarie; non ha riportato condanne penali definitive e dichiara di non essere a conoscenza di precedenti penali a proprio carico; non ha sanzioni disciplinari definitive nell'ambito della giurisdizione tributaria, né ha ricevuto misure cautelari negli ultimi dieci anni; ha un'età anagrafica compatibile con la permanenza in servizio fino alla scadenza quinquennale dell'incarico; non ha maturato gravi e reiterati ritardi nell'esercizio della funzione giurisdizionale tributaria.

Il candidato ha dichiarato il punteggio di 3,8.

La Commissione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, attribuisce al candidato i seguenti punti:

- A) Anzianità: 0,3. Il candidato ha dichiarato un'anzianità di 10 anni.
- B) Attività di massimazione: 0,5.
- C) Massimario Nazionale: 0.
- D) Docenze o organizzazione corsi: 0,5. Discenze 1. Il Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, all'art. 7.1, valuta separatamente le docenze e le discenze. Con riferimento alle docenze, ai sensi dell'art. 7.1, lett. d), del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, la Commissione ha attribuito un punteggio di 0,1 per ciascuna partecipazione come docente o organizzatore in materia tributaria o altra materia giuridica, riconoscendo un punteggio complessivo di 0,5 aggiuntivo rispetto a quello indicato dal candidato in sede di domanda.

Con riferimento alle discenze, la Commissione ha valutato con un punteggio di 0,1 ciascuna partecipazione come discente a corsi in materia tributaria o altra materia giuridica, per un massimo di 1 punto. E) Pubblicazioni: 2.

La Commissione attribuisce al candidato il punteggio complessivo di 4,3.

15) GIANLUCA DI VITA, nato il _____, domanda presentata in data 27.06.2024.

La domanda del candidato è ammissibile ai sensi dell'art. 6 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, in quanto: ha maturato un'anzianità pari o superiore a 7 anni di esercizio effettivo nelle funzioni giurisdizionali tributarie; non ha riportato condanne penali definitive e dichiara di non essere a conoscenza di precedenti penali a proprio carico; non ha sanzioni disciplinari definitive nell'ambito della giurisdizione tributaria, né ha ricevuto misure cautelari negli ultimi dieci anni; ha un'età anagrafica compatibile con la permanenza in servizio fino alla scadenza quinquennale dell'incarico; non ha maturato gravi e reiterati ritardi nell'esercizio della funzione giurisdizionale tributaria.

Il candidato ha dichiarato il punteggio di 4.

La Commissione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, attribuisce al candidato i seguenti punti:

- A) Anzianità: 0,4. Il candidato ha dichiarato un'anzianità di 11 anni.
- B) Attività di massimazione: 1.
- C) Massimario Nazionale: 0.
- D) Docenze o organizzazione corsi: 0,3. Discenze 1. Il Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, all'art. 7.1, valuta separatamente le docenze e le discenze. Con riferimento alle docenze, ai sensi dell'art. 7.1, lett. d), del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, la Commissione ha attribuito un punteggio complessivo di 0,3 per le partecipazioni come docente o organizzatore in materia tributaria o altra materia giuridica indicate in sede di domanda (avendo indicato il candidato di aver svolto tre corsi quale relatore). Con riferimento alle discenze, la Commissione ha valutato con il punteggio massimo di 1 le partecipazioni come discente a corsi in materia tributaria o altra materia giuridica indicate dal candidato, non potendosi attribuire, sulla base del bando, un punteggio superiore a 1 per l'attività di discenza.
- E) Pubblicazioni: 0,6.

La Commissione attribuisce al candidato il punteggio complessivo di 3,3.

16) GIUSEPPE DONGIACOMO, nato il _____, domanda presentata in data 08.07.2024.

La domanda del candidato è ammissibile ai sensi dell'art. 6 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, in quanto: ha maturato un'anzianità pari o superiore a 7 anni di esercizio effettivo nelle funzioni giurisdizionali tributarie; non ha riportato condanne penali definitive e dichiara di non essere a conoscenza di precedenti penali a proprio carico; non ha sanzioni disciplinari definitive nell'ambito della giurisdizione tributaria, né ha ricevuto misure cautelari negli ultimi dieci anni; ha un'età anagrafica compatibile con la permanenza in servizio fino alla scadenza quinquennale dell'incarico; non ha maturato gravi e reiterati ritardi nell'esercizio della funzione giurisdizionale tributaria.

Il candidato ha dichiarato il punteggio di 5,2.

La Commissione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, attribuisce al candidato i seguenti punti:

- A) Anzianità: 0,5. Il candidato ha dichiarato un'anzianità di 11 anni e 10 mesi; pertanto, ai sensi dell'art. 7.1, lett. a), del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi - per il periodo superiore ai 7 anni - la Commissione ha attribuito un punteggio di 0,1, per un totale di 0,5, e non di 1,2 come dichiarato dal candidato in sede di domanda. B) Attività di massimazione: 0,5.
- C) Massimario Nazionale: 0,5.
- D) Docenze o organizzazione corsi: 1. Discenze 0,1. Pur dichiarando un numero consistente di docenze, il candidato ha indicato una sola discenza. E) Pubblicazioni: 2.

La Commissione attribuisce al candidato il punteggio complessivo di 4,6.

17) NICOLA DURANTE, nato il _____, domanda presentata in data 01.07.2024.

La domanda del candidato è ammissibile ai sensi dell'art. 6 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, in quanto: ha maturato un'anzianità pari o superiore a 7 anni di esercizio effettivo nelle funzioni giurisdizionali tributarie; non ha riportato condanne penali definitive e dichiara di non essere a conoscenza di precedenti penali a proprio carico; non ha sanzioni disciplinari definitive nell'ambito della giurisdizione tributaria, né ha ricevuto misure cautelari negli ultimi dieci anni; ha un'età anagrafica compatibile con la permanenza in servizio fino alla scadenza quinquennale dell'incarico; non ha maturato gravi e reiterati ritardi nell'esercizio della funzione giurisdizionale tributaria.

Il candidato ha dichiarato il punteggio di 7,5.

La Commissione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, attribuisce al candidato i seguenti punti:

- A) Anzianità: 0,5. Il candidato ha dichiarato un'anzianità di 12 anni.
- B) Attività di massimazione: 1. L'art. 7.1, lett. b), del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, riconosce per ogni esperienza professionale un punteggio di 0,5, fino a un massimo di 1 punto. Pertanto, la Commissione ha attribuito alle due esperienze rappresentate in sede di domanda un punteggio complessivo di 1, e non di 1 punto per ciascuna esperienza come invece indicato dal candidato.
- C) Massimario Nazionale: 0,5. L'art. 7.1, lett. c), del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, riconosce per l'esperienza professionale in esame un punteggio di 0,5. Pertanto, la Commissione ha attribuito all'esperienza rappresentata in sede di domanda un punteggio di 0,5, e non di 1 punto come invece indicato dal candidato. D) Docenze o organizzazione corsi: 1. Discenze 1.
- E) Pubblicazioni: 2.

La Commissione attribuisce al candidato il punteggio complessivo di 6.

18) ANNA GHEDINI, nata il _____, domanda presentata in data 05.07.2024.

La domanda del candidato è ammissibile ai sensi dell'art. 6 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, in quanto: ha maturato un'anzianità pari o superiore a 7 anni di esercizio effettivo nelle funzioni giurisdizionali tributarie; non ha riportato condanne penali definitive e dichiara di non essere a conoscenza di precedenti penali a proprio carico; non ha sanzioni disciplinari definitive nell'ambito della giurisdizione tributaria, né ha ricevuto misure cautelari negli ultimi dieci

anni; ha un'età anagrafica compatibile con la permanenza in servizio fino alla scadenza quinquennale dell'incarico; non ha maturato gravi e reiterati ritardi nell'esercizio della funzione giurisdizionale tributaria.

Il candidato ha dichiarato il punteggio di 3,1.

La Commissione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, attribuisce al candidato i seguenti punti:

- A) Anzianità: 0,1. Il candidato ha dichiarato un'anzianità di 8 anni.
- B) Attività di massimazione: 0.
- C) Massimario Nazionale: 0.
- D) Docenze o organizzazione corsi: 1. Discenze 0. Pur dichiarando un numero consistente di docenze, il candidato non ha dichiarato alcuna discenza. Non risulta agli atti l'attestazione della Scuola Superiore della Magistratura sui corsi frequentati.
- E) Pubblicazioni: 2. La Commissione valuta l'attribuzione di 0.1 punti anche per le varie edizioni della medesima opera.

La Commissione attribuisce al candidato il punteggio complessivo di 3,1.

19) FABIO GRAZIANO, nato il _____, domanda presentata in data 28.06.2024.

La domanda del candidato è ammissibile ai sensi dell'art. 6 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, in quanto: ha maturato un'anzianità pari o superiore a 7 anni di esercizio effettivo nelle funzioni giurisdizionali tributarie; non ha riportato condanne penali definitive e dichiara di non essere a conoscenza di precedenti penali a proprio carico; non ha sanzioni disciplinari definitive nell'ambito della giurisdizione tributaria, né ha ricevuto misure cautelari negli ultimi dieci anni; ha un'età anagrafica compatibile con la permanenza in servizio fino alla scadenza quinquennale dell'incarico; non ha maturato gravi e reiterati ritardi nell'esercizio della funzione giurisdizionale tributaria.

Il candidato ha dichiarato il punteggio di 6,7.

La Commissione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, attribuisce al candidato i seguenti punti:

- F) Anzianità: 2,5. Il candidato ha dichiarato un'anzianità di 34 anni.
- F) Attività di massimazione: 0,5. Il candidato ha indicato due esperienze quale componente di un Ufficio del Massimario. La Commissione ha valutato come non cumulabili le due esperienze in quanto relative alla medesima attività svolta presso lo stesso ente. G) Massimario Nazionale: 0.
- H) Docenze o organizzazione corsi: 0. Discenze 1. Alla docenza TRIBHUB indicata dal candidato non è stato attribuito alcun punteggio, non qualificandosi come evento convegnistico o seminario, ma trattandosi di un incontro relativo alla presentazione di un progetto.
- I) Pubblicazioni: 2.

La Commissione attribuisce al candidato il punteggio complessivo di 6.

20) QUIRINO LORELLI, nato il _____, domanda presentata in data 08.07.2024.

La domanda del candidato è ammissibile ai sensi dell'art. 6 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, in quanto: ha maturato un'anzianità pari o superiore a 7 anni di esercizio

effettivo nelle funzioni giurisdizionali tributarie; non ha riportato condanne penali definitive e dichiara di non essere a conoscenza di precedenti penali a proprio carico; non ha sanzioni disciplinari definitive nell'ambito della giurisdizione tributaria, né ha ricevuto misure cautelari negli ultimi dieci anni; ha un'età anagrafica compatibile con la permanenza in servizio fino alla scadenza quinquennale dell'incarico; non ha maturato gravi e reiterati ritardi nell'esercizio della funzione giurisdizionale tributaria.

Il candidato ha dichiarato il punteggio di 4.

La Commissione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, attribuisce al candidato i seguenti punti:

- A) Anzianità: 0,5. Il candidato ha dichiarato un'anzianità di 12 anni e 2 mesi.
- B) Attività di massimazione: 0.
- C) Massimario Nazionale: 0,5.
- D) Docenze o organizzazione corsi: 1. Discenze 0. Pur dichiarando un numero consistente di docenze, il candidato non ha dichiarato alcuna discenza. E) Pubblicazioni: 2.

La Commissione attribuisce al candidato il punteggio complessivo di 4.

21) PAOLA MALANETTO, nato il _____, domanda presentata in data 12.07.2024.

La domanda del candidato è ammissibile ai sensi dell'art. 6 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, in quanto: ha maturato un'anzianità pari o superiore a 7 anni di esercizio effettivo nelle funzioni giurisdizionali tributarie; non ha riportato condanne penali definitive e dichiara di non essere a conoscenza di precedenti penali a proprio carico; non ha sanzioni disciplinari definitive nell'ambito della giurisdizione tributaria, né ha ricevuto misure cautelari negli ultimi dieci anni; ha un'età anagrafica compatibile con la permanenza in servizio fino alla scadenza quinquennale dell'incarico; non ha maturato gravi e reiterati ritardi nell'esercizio della funzione giurisdizionale tributaria.

Il candidato ha dichiarato il punteggio di 5,8.

La Commissione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, attribuisce al candidato i seguenti punti:

- A) Anzianità: 0,2. Il candidato ha dichiarato un'anzianità di 9 anni.
- B) Attività di massimazione: 0,5. Il candidato ha dichiarato un punteggio di 2. L'art. 7.1, lett. b), del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, riconosce per ogni esperienza professionale un punteggio di 0,5, fino a un massimo di 1 punto. La Commissione ha attribuito all'esperienza rappresentata in sede di domanda un punteggio complessivo di 0,5 e non di 1, poiché trattasi della medesima attività di massimazione anche se conferita in due differenti momenti.
- C) Massimario Nazionale: 0.
- D) Docenze o organizzazione corsi: 1. Discenze 0,6.
- E) Pubblicazioni: 2.

La Commissione attribuisce al candidato il punteggio complessivo di 4,3.

22) PIETRO MOLINO, nato il _____, domanda presentata in data 05.07.2024.

La domanda del candidato è ammissibile ai sensi dell'art. 6 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, in quanto: ha maturato un'anzianità pari o superiore a 7 anni di esercizio effettivo nelle funzioni giurisdizionali tributarie; non ha riportato condanne penali definitive e dichiara di non essere a conoscenza di precedenti penali a proprio carico; non ha sanzioni disciplinari definitive nell'ambito della giurisdizione tributaria, né ha ricevuto misure cautelari negli ultimi dieci anni; ha un'età anagrafica compatibile con la permanenza in servizio fino alla scadenza quinquennale dell'incarico; non ha maturato gravi e reiterati ritardi nell'esercizio della funzione giurisdizionale tributaria.

Il candidato ha dichiarato il punteggio di 5,1.

La Commissione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, attribuisce al candidato i seguenti punti:

- A) Anzianità: 0,4. Il candidato ha dichiarato un'anzianità pari a 11 anni.
- B) Attività di massimazione: 0,5.
- C) Massimario Nazionale: 0.
- D) Docenze o organizzazione corsi: 1. Discenze 0,9. Con riferimento alle discenze, la Commissione non ha valutato due esperienze riportate dal candidato in sede di domanda in quanto relative ad anni precedenti all'ultimo quinquennio, come previsto dall'art. 7.1, lett. d), del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale. E) Pubblicazioni: 2.

La Commissione attribuisce al candidato il punteggio complessivo di 4,8.

23) ALESSANDRO NAPOLI, nato il _____, domanda presentata in data 09.07.2024.

La domanda del candidato è ammissibile ai sensi dell'art. 6 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, in quanto: ha maturato un'anzianità pari o superiore a 7 anni di esercizio effettivo nelle funzioni giurisdizionali tributarie; non ha riportato condanne penali definitive e dichiara di non essere a conoscenza di precedenti penali a proprio carico; non ha sanzioni disciplinari definitive nell'ambito della giurisdizione tributaria, né ha ricevuto misure cautelari negli ultimi dieci anni; ha un'età anagrafica compatibile con la permanenza in servizio fino alla scadenza quinquennale dell'incarico; non ha maturato gravi e reiterati ritardi nell'esercizio della funzione giurisdizionale tributaria.

Il candidato ha dichiarato il punteggio di 5,3.

La Commissione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, attribuisce al candidato i seguenti punti:

- A) Anzianità: 0,3. Il candidato ha dichiarato un'anzianità pari a 10 anni.
- B) Attività di massimazione: 0,5. L'art. 7.1, lett. b), del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, riconosce per ogni esperienza professionale un punteggio di 0,5, fino a un massimo di 1 punto. Il candidato ha dichiarato due esperienze, le quali sono state valutate dalla Commissione come unica esperienza, essendo riferibili alla medesima attività. C) Massimario Nazionale: 0.

D) Docenze o organizzazione corsi: 1. Discenze 1.

E) Pubblicazioni: 2.

La Commissione attribuisce al candidato il punteggio complessivo di 4,8.

24) SEBASTIANO NAPOLITANO, nato _____, domanda presentata in data 17.06.2024.

La domanda del candidato è ammissibile ai sensi dell'art. 6 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, in quanto: ha maturato un'anzianità pari o superiore a 7 anni di esercizio effettivo nelle funzioni giurisdizionali tributarie; non ha riportato condanne penali definitive e dichiara di non essere a conoscenza di precedenti penali a proprio carico; non ha sanzioni disciplinari definitive nell'ambito della giurisdizione tributaria, né ha ricevuto misure cautelari negli ultimi dieci anni; ha un'età anagrafica compatibile con la permanenza in servizio fino alla scadenza quinquennale dell'incarico; non ha maturato gravi e reiterati ritardi nell'esercizio della funzione giurisdizionale tributaria.

Il candidato ha dichiarato il punteggio di 5,6.

La Commissione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, attribuisce al candidato i seguenti punti:

A) Anzianità: 0,2. Il candidato ha dichiarato un'anzianità pari a 9 anni; pertanto, ai sensi dell'art. 7.1, lett. a), del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi - per il periodo superiore ai 7 anni - la Commissione ha attribuito un punteggio di 0,1, per un totale di 0,2, e non di 0,9 come dichiarato dal candidato in sede di domanda.

B) Attività di massimazione: 0. Il candidato ha indicato in sede di domanda delle esperienze quale membro di lavoro e componente per una Rivista scientifica e per l'Archivio di Merito. La Commissione non valuta la suddetta esperienza come idonea ai fini del punteggio di cui all'art. 7.1, lett. b), del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, non rientrando tra le attività di massimazione svolte per compiti o ruoli istituzionali, trattandosi eventualmente di attività rilevanti ai fini delle pubblicazioni. C) Massimario Nazionale: 0,5.

D) Docenze o organizzazione corsi: 0,3. Il candidato ha dichiarato il punteggio di 0,2, tuttavia, ai sensi dell'art. 7.1, lett. d), del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, la Commissione ha attribuito un punteggio complessivo di 0,3 per le partecipazioni come docente o organizzatore in materia tributaria o altra materia giuridica indicate in sede di domanda. Discenze 1.

E) Pubblicazioni: 1,4. Il candidato ha indicato il punteggio di 2, sebbene due pubblicazioni dichiarate in domanda non risultano pubblicate alla data di presentazione della domanda, le quali non possono pertanto essere valutate e per le altre pubblicazioni vada attribuito un punteggio di 0,1 ciascuna, non risultando tra le pubblicazioni dichiarate pubblicazioni in riviste scientifiche di fascia A) o lavori monografici non compilativi in materia tributaria.

La Commissione attribuisce al candidato il punteggio complessivo di 3,4.

25) ANTONIO NEGRO, nato il _____, domanda presentata in data 25.06.2024.

La domanda del candidato è ammissibile ai sensi dell'art. 6 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, in quanto: ha maturato un'anzianità pari o superiore a 7 anni di esercizio effettivo nelle funzioni giurisdizionali tributarie; non ha riportato condanne penali definitive e dichiara di non essere a conoscenza di precedenti penali a proprio carico; non ha sanzioni disciplinari definitive nell'ambito della giurisdizione tributaria, né ha ricevuto misure cautelari negli ultimi dieci anni; ha un'età anagrafica compatibile con la permanenza in servizio fino alla scadenza quinquennale dell'incarico; non ha maturato gravi e reiterati ritardi nell'esercizio della funzione giurisdizionale tributaria.

Il candidato ha dichiarato il punteggio di 4,2.

La Commissione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, attribuisce al candidato i seguenti punti:

- A) Anzianità: 0,2. Il candidato ha dichiarato un'anzianità pari a 9 anni.
- B) Attività di massimazione: 1.
- C) Massimario Nazionale: 0.
- D) Docenze o organizzazione corsi: 0,9. Discenze 0,7. La Commissione attribuisce un punteggio superiore a quello dichiarato in quanto il limite massimo di 1, previsto dal regolamento attuativo, riguarda l'attività di docenza o discenza singolarmente considerata; il cumulo delle due attività può consentire il raggiungimento fino ad un massimo di 2 punti.
- E) Pubblicazioni: 2.

La Commissione attribuisce al candidato il punteggio complessivo di 4,8.

26) GIULIANA PASSERO, nata il _____, domanda presentata in data 5.07.2024.

La domanda del candidato è ammissibile ai sensi dell'art. 6 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, in quanto: ha maturato un'anzianità pari o superiore a 7 anni di esercizio effettivo nelle funzioni giurisdizionali tributarie; non ha riportato condanne penali definitive e dichiara di non essere a conoscenza di precedenti penali a proprio carico; non ha sanzioni disciplinari definitive nell'ambito della giurisdizione tributaria, né ha ricevuto misure cautelari negli ultimi dieci anni; ha un'età anagrafica compatibile con la permanenza in servizio fino alla scadenza quinquennale dell'incarico; non ha maturato gravi e reiterati ritardi nell'esercizio della funzione giurisdizionale tributaria.

Il candidato ha dichiarato il punteggio di 6,15.

La Commissione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, attribuisce al candidato i seguenti punti:

- A) Anzianità: 2,2. Il candidato ha dichiarato un'anzianità pari a 29 anni.

- B) Attività di massimazione: 0. La candidata ha dichiarato di essere stata componente del Consiglio che ha dato via all'istruttoria e deliberare per l'ufficio del Massimario Nazionale. La Commissione ritiene di non valutare alcun punteggio per tale attività, non rientrando tra quelle indicate all'art. 7, lett. b) e c). Analogamente nessuna delle attività di massimazione descritte rientra tra quelle per le quali è prevista l'attribuzione di un punteggio, sia in considerazione del carattere informale dell'attività svolta presso la Corte (collaborazione attiva al reperimento e selezione di sentenza da inviare all'ufficio del massimario locale; partecipazione attiva all'attività di studio e massimazione sulle più rilevanti decisioni della locale Commissione), sia per la mancanza di formale attribuzione di compiti di massimazione da parte di una istituzione o ente (componente commissione scientifica dell'ordine degli avvocati di Torino).
- C) Massimario Nazionale: 0.
- D) Docenze o organizzazione corsi: 1. Discenze 0,7. Con riferimento alle discenze, l'art. 7.1, lett. d), del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, attribuisce un punteggio di 0,1 per la partecipazione come discente a corsi in materia tributaria o altra materia giuridica, per un massimo di 1 punto, tenuto conto che l'evento di presentazione del TRIBHUB non rientra tra le attività formative di cui all'art. 7, lett. d). Inoltre, una delle discenze (sulla manipolazione, "la vita tra Alfa e Omega") non riguarda un tema giuridico come richiesto dal bando.
- E) Pubblicazioni: 0,3. Il candidato ha dichiarato in sede di domanda n. 4 pubblicazioni, di cui 1 monografia e 1 opera non ancora edita, indicando il punteggio di 0,45. La Commissione ha valutato le pubblicazioni dichiarate dal candidato con il punteggio di 0,1 ciascuna, per un totale di 0,3, e non di 0,45 come indicato in sede di domanda, non risultando pubblicazioni in riviste scientifiche di fascia A) o lavori monografici non compilativi in materia tributaria e non potendosi attribuire un punteggio per pubblicazioni non ancora editate.

La Commissione attribuisce al candidato il punteggio complessivo di 4,2.

27) ROBERTO PROIETTI, nato il _____, domanda presentata in data 09.07.2024
La domanda del candidato è ammissibile ai sensi dell'art. 6 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, in quanto: ha maturato un'anzianità pari o superiore a 7 anni di esercizio effettivo nelle funzioni giurisdizionali tributarie; non ha riportato condanne penali definitive e dichiara di non essere a conoscenza di precedenti penali a proprio carico; non ha sanzioni disciplinari definitive nell'ambito della giurisdizione tributaria, né ha ricevuto misure cautelari negli ultimi dieci anni; ha un'età anagrafica compatibile con la permanenza in servizio fino alla scadenza quinquennale dell'incarico; non ha maturato gravi e reiterati ritardi nell'esercizio della funzione giurisdizionale tributaria.

Il candidato ha dichiarato il punteggio di 6,3.

La Commissione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, attribuisce al candidato i seguenti punti:

- A) Anzianità: 2,3. Il candidato ha dichiarato un'anzianità pari a 30 anni.
- B) Attività di massimazione: 0. Il candidato ha indicato in sede di domanda quattro esperienze svolte in relazione a riviste o repertori. La Commissione non valuta la suddetta esperienza come idonea ai fini del punteggio di cui all'art. 7.1, lett. b), del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, non rientrando tra le attività di massimazione svolte per compiti o ruoli istituzionali, trattandosi eventualmente di attività rilevanti ai fini delle pubblicazioni.
- C) Massimario Nazionale: 0.
- D) Docenze o organizzazione corsi: 0. Discenze 1.
- E) Pubblicazioni: 2.

La Commissione attribuisce al candidato il punteggio complessivo di 5,3.

28) IDA RAIOLA, nata il _____, domanda presentata in data 09.07.2024.

La domanda del candidato è ammissibile ai sensi dell'art. 6 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, in quanto: ha maturato un'anzianità pari o superiore a 7 anni di esercizio effettivo nelle funzioni giurisdizionali tributarie; non ha riportato condanne penali definitive e dichiara di non essere a conoscenza di precedenti penali a proprio carico; non ha sanzioni disciplinari definitive nell'ambito della giurisdizione tributaria, né ha ricevuto misure cautelari negli ultimi dieci anni; ha un'età anagrafica compatibile con la permanenza in servizio fino alla scadenza quinquennale dell'incarico; non ha maturato gravi e reiterati ritardi nell'esercizio della funzione giurisdizionale tributaria.

Il candidato ha dichiarato il punteggio di 6,7.

La Commissione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, attribuisce al candidato i seguenti punti:

- A) Anzianità: 0,5. Il candidato ha dichiarato un'anzianità pari a 12 anni; pertanto, ai sensi dell'art. 7.1, lett. a), del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi - per il periodo superiore ai 7 anni - la Commissione ha attribuito un punteggio di 0,1, per un totale di 0,5, e non di 1,2 come dichiarato dal candidato in sede di domanda.
- B) Attività di massimazione: 1.
- C) Massimario Nazionale: 0,5.
- D) Docenze o organizzazione corsi: 0,8. Discenze 1. Il Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, all'art. 7.1, valuta separatamente le docenze e le discenze. La Commissione, ai sensi dell'art. 7.1, lett. d), del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, ha attribuito un punteggio di 0,8 per le docenze (essendo alcune di quelle dichiarate antecedenti al quinquennio come richiesto dal regolamento) e il punteggio massimo di 1 per le discenze dichiarate dal candidato in sede di domanda.
- E) Pubblicazioni: 2.

La Commissione attribuisce al candidato il punteggio complessivo di 5,8.

29) RAFFAELE ROSSI, nato _____, domanda presentata in data 09.07.2024 (PEC del 12.07.2024).

La domanda del candidato è ammissibile ai sensi dell'art. 6 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, in quanto: ha maturato un'anzianità pari o superiore a 7 anni di esercizio effettivo nelle funzioni giurisdizionali tributarie; non ha riportato condanne penali definitive e dichiara di non essere a conoscenza di precedenti penali a proprio carico; non ha sanzioni disciplinari definitive nell'ambito della giurisdizione tributaria, né ha ricevuto misure cautelari negli ultimi dieci anni; ha un'età anagrafica compatibile con la permanenza in servizio fino alla scadenza quinquennale dell'incarico; non ha maturato gravi e reiterati ritardi nell'esercizio della funzione giurisdizionale tributaria.

Il candidato ha dichiarato il punteggio di 7.

La Commissione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, attribuisce al candidato i seguenti punti:

- A) Anzianità: 0,5. Il candidato ha dichiarato un'anzianità pari a 11 anni e 7 mesi; pertanto, ai sensi dell'art. 7.1, lett. a), del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi - per il periodo superiore ai 7 anni - la Commissione ha attribuito un punteggio di 0,5, e non di 2,5 come dichiarato dal candidato in sede di domanda.
- B) Attività di massimazione: 0,5. L'art. 7.1, lett. b), del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, riconosce per ogni esperienza professionale un punteggio di 0,5, fino a un massimo di 1 punto. Pertanto, la Commissione ha attribuito all'esperienza rappresentata in sede di domanda un punteggio complessivo di 0,5, e non di 1 punto per un'unica esperienza come invece indicato dal candidato.
- C) Massimario Nazionale: 0,5.
- D) Docenze o organizzazione corsi: 1. Discenze 0. Pur dichiarando un numero consistente di docenze, il candidato non ha dichiarato alcuna discenza.
- E) Pubblicazioni: 2.

La Commissione attribuisce al candidato il punteggio complessivo di 4,5.

30) ANTONIO SCALERA, nato il _____, domanda presentata in data 01.07.2024.

La domanda del candidato è ammissibile ai sensi dell'art. 6 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, in quanto: ha maturato un'anzianità pari o superiore a 7 anni di esercizio effettivo nelle funzioni giurisdizionali tributarie; non ha riportato condanne penali definitive e dichiara di non essere a conoscenza di precedenti penali a proprio carico; non ha sanzioni disciplinari definitive nell'ambito della giurisdizione tributaria, né ha ricevuto misure cautelari negli ultimi dieci anni; ha un'età anagrafica compatibile con la permanenza in servizio fino alla scadenza quinquennale dell'incarico; non ha maturato gravi e reiterati ritardi nell'esercizio della funzione giurisdizionale tributaria.

Il candidato ha dichiarato il punteggio di 3.

La Commissione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, attribuisce al candidato i seguenti punti:

- A) Anzianità: 0,5. Il candidato ha dichiarato un'anzianità pari a 11 anni e 9 mesi.
- B) Attività di massimazione: 0,5.
- C) Massimario Nazionale: 0.
- D) Docenze o organizzazione corsi: 0. Discenze 0.
- E) Pubblicazioni: 2.

La Commissione attribuisce al candidato il punteggio complessivo di 3.

31) ALESSIO SCARCELLA, nato il _____, domanda presentata in data 09.07.2024.

La domanda del candidato è ammissibile ai sensi dell'art. 6 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, in quanto: ha maturato un'anzianità pari o superiore a 7 anni di esercizio effettivo nelle funzioni giurisdizionali tributarie; non ha riportato condanne penali definitive e dichiara di non essere a conoscenza di precedenti penali a proprio carico; non ha sanzioni disciplinari definitive nell'ambito della giurisdizione tributaria, né ha ricevuto misure cautelari negli ultimi dieci anni; ha un'età anagrafica compatibile con la permanenza in servizio fino alla scadenza quinquennale dell'incarico; non ha maturato gravi e reiterati ritardi nell'esercizio della funzione giurisdizionale tributaria.

Il candidato ha dichiarato il punteggio di 3,6.

La Commissione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, attribuisce al candidato i seguenti punti:

- A) Anzianità: 0,2. Il candidato ha dichiarato un'anzianità pari a 9 anni.
- B) Attività di massimazione: 1.
- C) Massimario Nazionale: 0.
- D) Docenze o organizzazione corsi: 0,7. Discenze 0,4. La Commissione attribuisce il punteggio di 0,7 per le attività di docenza, in considerazione delle lezioni effettuate nei master citati in autorelazione.
- E) Pubblicazioni: 2.

La Commissione attribuisce al candidato il punteggio complessivo di 4,3.

32) MICHELE TORIELLO, nato il _____, domanda presentata in data 12.07.2024.

La domanda del candidato è ammissibile ai sensi dell'art. 6 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, in quanto: ha maturato un'anzianità pari o superiore a 7 anni di esercizio effettivo nelle funzioni giurisdizionali tributarie; non ha riportato condanne penali definitive e dichiara di non essere a conoscenza di precedenti penali a proprio carico; non ha sanzioni disciplinari

definitive nell'ambito della giurisdizione tributaria, né ha ricevuto misure cautelari negli ultimi dieci anni; ha un'età anagrafica compatibile con la permanenza in servizio fino alla scadenza quinquennale dell'incarico; non ha maturato gravi e reiterati ritardi nell'esercizio della funzione giurisdizionale tributaria.

Il candidato non ha indicato un punteggio specifico.

La Commissione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, attribuisce al candidato i seguenti punti:

- A) Anzianità: 0,3. Il candidato ha dichiarato un'anzianità pari a 9 anni e 8 mesi.
- B) Attività di massimazione: 0,5
- C) Massimario Nazionale: 0.
- A) Docenze o organizzazione corsi: 1. Discenze 0. Pur dichiarando un numero consistente di docenze, il candidato non ha dichiarato alcuna discenza.
- D) Pubblicazioni: 2.

La Commissione attribuisce al candidato il punteggio complessivo di 3,8.

33) LUCA VARRONE, nato il . domanda presentata in data 03.07.2024.

La domanda del candidato è ammissibile ai sensi dell'art. 6 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, in quanto: ha maturato un'anzianità pari o superiore a 7 anni di esercizio effettivo nelle funzioni giurisdizionali tributarie secondo la interpretazione resa dalla Commissione; non ha riportato condanne penali definitive e dichiara di non essere a conoscenza di precedenti penali a proprio carico; non ha sanzioni disciplinari definitive nell'ambito della giurisdizione tributaria, né ha ricevuto misure cautelari negli ultimi dieci anni; ha un'età anagrafica compatibile con la permanenza in servizio fino alla scadenza quinquennale dell'incarico; non ha maturato gravi e reiterati ritardi nell'esercizio della funzione giurisdizionale tributaria.

Il candidato ha dichiarato il punteggio di 4,5/5,5.

La Commissione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, attribuisce al candidato i seguenti punti:

- A) Anzianità: 0,5. Il candidato ha dichiarato un'anzianità pari a 12 anni.
- B) Attività di massimazione: 0,5. La Commissione ha attribuito il punteggio di 0,5, e non di 1 come dichiarato in sede di domanda dal candidato, in quanto quest'ultimo ha rappresentato di avere svolto un'unica esperienza professionale (Ufficio del Massimario presso la Corte di Cassazione), come previsto dall'art. 7.1., lett. b), del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale.
- C) Massimario Nazionale: 0.
- D) Docenze o organizzazione corsi: 1. Discenze 0,3. Il candidato ha richiamato espressamente la domanda presentata in occasione della procedura per diventare presidente della CGT I di

Grosseto, e da quella domanda agli atti del CPGT risulta la discenza per un corso organizzato o patrocinato dal CPGT (PTT a Palermo in data 30.11.2019) e ha dichiarato il corso di formazione della scuola superiore della magistratura sul PTT, cui segue l'attribuzione di 0,3 punti.

E) Pubblicazioni: 2.

La Commissione attribuisce al candidato il punteggio complessivo di 4,3

34) ROSANGELA VITERITTI, nata il _____, domanda presentata in data 04.07.2024. La domanda del candidato è ammissibile ai sensi dell'art. 6 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, in quanto: ha maturato un'anzianità pari o superiore a 7 anni di esercizio effettivo nelle funzioni giurisdizionali tributarie; non ha riportato condanne penali definitive e dichiara di non essere a conoscenza di precedenti penali a proprio carico; non ha sanzioni disciplinari definitive nell'ambito della giurisdizione tributaria, né ha ricevuto misure cautelari negli ultimi dieci anni; ha un'età anagrafica compatibile con la permanenza in servizio fino alla scadenza quinquennale dell'incarico; non ha maturato gravi e reiterati ritardi nell'esercizio della funzione giurisdizionale tributaria.

Il candidato ha dichiarato il punteggio di 2,8.

La Commissione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, attribuisce al candidato i seguenti punti:

- A) Anzianità: 0,5. Il candidato ha dichiarato un'anzianità pari a 11 anni e 9 mesi; pertanto, ai sensi dell'art. 7.1, lett. a), del Regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi - per il periodo superiore ai 7 anni - la Commissione ha attribuito un punteggio di 0,1, per un totale di 0,5, e non di 1,2 come dichiarato dal candidato in sede di domanda.
- B) Attività di massimazione: 1.
- C) Massimario Nazionale: 0.
- D) Docenze o organizzazione corsi: 0. Discenze 0,6.
- E) Pubblicazioni: 0.

La Commissione attribuisce al candidato il punteggio complessivo di 2,1.

Alla luce di tutto quanto detto emerge la seguente graduatoria in base ai punteggi attribuiti e in via subordinata, nel caso di parità di punteggio, in base alla maggiore età del concorrente.

FABIO GRAZIANO punteggio 6

LUIGI CUOMO punteggio 6

NICOLA DURANTE punteggio 6

IDA RAIOLA punteggio 5,8

FRANCESCO ANTONINO CANCELLA punteggio 5,5

ROBERTO PROIETTI punteggio 5,3

FULVIO BALDI punteggio 5,2

STANISLAO DE MATTEIS punteggio 5

ANTONIO NEGRO punteggio 4,8

PIETRO MOLINO punteggio 4,8

ALESSANDRO NAPOLI punteggio 4,8

GIUSEPPE DONGIACOMO punteggio 4,6

RAFFAELE ROSSI punteggio 4,5

ALESSIO SCARCELLA punteggio 4,3

LUCA VARRONE punteggio 4,3

PAOLA MALANETTO punteggio 4,3

FABIO DI LORENZO punteggio 4,3

GIULIANA PASSERO punteggio 4,2

DORIANA CHIANESE punteggio 4,2

QUIRINO LORELLI punteggio 4

MARIO CECCHINI punteggio 4

MICHELE TORIELLO punteggio 3,8

SEBASTIANO NAPOLITANO punteggio 3,4

EZIO CASTALDI punteggio 3,3

GIANLUCA DI VITA punteggio 3,3

ANNA GHEDINI punteggio 3,1

ANTONIO SCALERA punteggio 3

ARTURO AVOLIO punteggio 3

CRISTIANO BALDI punteggio 2,7

ADRIANO DEL BENE punteggio 2,7

ROSANGELA VITERITTI punteggio 2,1 ACHILLE BIANCHI punteggio 1,9

ALFREDO ALLEGRETTA punteggio 1,1

VALERIA CIAMPELLI punteggio 0,7

Risultano essere componenti dell'Ufficio del Massimario nazionale i seguenti giudici tributari (non essendovi alcun magistrato tributario tra i primi sedici in graduatoria)

FABIO GRAZIANO punteggio 6; LUIGI CUOMO punteggio 6; NICOLA DURANTE punteggio 6; IDA RAIOLA punteggio 5,8; FRANCESCO ANTONINO CANCELLA punteggio 5,5; ROBERTO PROIETTI punteggio 5,3; FULVIO BALDI punteggio 5,2; STANISLAO DE MATTEIS punteggio 5; ANTONIO NEGRO punteggio 4,8; PIETRO MOLINO punteggio 4,8; ALESSANDRO NAPOLI punteggio 4,8; GIUSEPPE DONGIACOMO punteggio 4,6; RAFFAELE ROSSI punteggio 4,5; ALESSIO SCARCELLA punteggio 4,3; LUCA VARRONE punteggio 4,3; PAOLA MALANETTO punteggio 4,3.

La Commissione è chiamata ad esprimersi anche sulla proposta di nomina del Direttore dell'Ufficio del Massimario da scegliersi evidentemente tra i 16 nominati sopra indicati.

Nel silenzio della normativa primaria e del Regolamento attuativo appare di tutta evidenza che la scelta del Direttore deve essere connotata da uno spiccato tasso di discrezionalità in ragione della natura dell'incarico di Direttore che richiede peculiari caratteristiche, anche di esperienza e di capacità organizzativa trattandosi di un ruolo determinante per la efficacia dello svolgimento delle funzioni ricoperte dall'Ufficio del Massimario. Si tratta di un incarico conferito *intuitu personae*, scelta giustificata della natura. Resta fermo però, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio Sezione I Quater n. 579/2016 e TAR Lazio n. 7754/2022) che la natura fiduciaria dell'incarico *intuitu personae* non va intesa «*in termini lato sensu politici, ossia come una scelta che può prescindere da profili meritocratici, in quanto la nomina avviene sempre nel rispetto dei canoni di buona amministrazione, attraverso la individuazione di un soggetto professionalmente qualificato con riferimento al grado ed alle funzioni dell'ufficio da ricoprire e in forza di un procedimento da cui emergano i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici poste a base dell'atto, così da consentirne la puntuale verifica in sede giurisdizionale*». Il Consiglio è dunque onerato della dimostrazione, trasparente, del possesso da parte del designato di un bagaglio di esperienze e di un profilo professionale che lo rende idoneo ad assolvere al meglio compiti e responsabilità connesse all'incarico.

Orbene sulla base dell'analisi dei curricula dei sopra detti nominati all'Ufficio del Massimario Nazionale il Consiglio, anche su indicazione della Commissione che in sede istruttoria ha votato all'unanimità, ritiene di nominare Direttore dell'Ufficio del Massimario Nazionale il dott. LUIGI CUOMO.

Dalla lettura della domanda e dalla scheda di autorelazione alla stessa allegata emerge con tutta evidenza che il dott. LUIGI CUOMO presenta le caratteristiche idonee a ricoprire il ruolo di Direttore dell'Ufficio del Massimario Nazionale.

Il dott. LUIGI CUOMO è magistrato ordinario con funzioni di Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, attualmente esercita le funzioni di Presidente di Sezione presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma.

Con riferimento alle attività svolte che rilevano in particolar modo ai fini della individuazione del Direttore dell'Ufficio del Massimario Nazionale e quindi come esperienza specifica per ricoprire il ruolo suddetto va precisato che il dott. LUIGI CUOMO è stato nominato Vice -Direttore dell'Ufficio Nazionale del Massimario (con incarico di coordinamento dell'Area - Centro) come da delibera consiliare del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 862/2020. Nello svolgimento dei compiti di istituto, in costante e proficua interazione con il Direttore Nazionale, ha sollecitato gli Uffici del Massimario territoriali a costituire e a far funzionare le strutture esistenti e a provvedere sollecitamente alla nomina o alla sostituzione dei componenti mancanti. Durante lo svolgimento dell'incarico ha individuato, con il supporto degli Uffici del Massimario periferici, le prassi virtuose per la selezione delle sentenze più significative da pubblicare e da avviare alla massimazione, avuto riguardo alle novità delle questioni o all'importanza dei principi di diritto affermati.

Inoltre egli ha prestato servizio presso l'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, ove è stato destinato con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 16/03/2011 ed ha svolto attività di massimazione in materia tributaria e penale-tributaria fino al 6/09/2015.

Come si ricava dall'autorelazione presso l'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione è stato inizialmente destinato al settore tributario, ove ha svolto attività di massimazione, redazione di relazioni tematiche e preliminari alle Sezioni Unite Civili (in materia di insinuazione al passivo fallimentare di crediti tributari, di giurisdizione del giudice tributario per il danno derivante da pretesa impositiva temeraria, di termini entro i quali notificare l'avviso di accertamento, di modalità di definizione delle liti fiscali pendenti), stesura di foglietti, di segnalazioni di contrasto, di classificazione dei ricorsi e di elaborazione dei report dei convegni organizzati dai magistrati referenti per la formazione decentrata (in particolare, "Il giudicato esterno nel processo tributario").

Rileva che in riferimento alla qualità del servizio e all'attività prestata presso l'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, il Consiglio Direttivo della Suprema Corte nel parere relativo alla Quinta Valutazione di professionalità ha affermato che *"il dott. Luigi Cuomo ha svolto attività di massimazione sia nel settore civile, essenzialmente per le decisioni in materia tributaria, che nel settore penale per le decisioni della Terza e della Quarta Sezione. Il Capo dell'Ufficio ha rilevato che il collega ha fornito un apprezzabile contributo per quantità e qualità del servizio, come è dimostrato dalla precisione e completezza dei testi da lui redatti, ancorati alla pertinente indicazione di*

precedenti giurisprudenziali e dei riferimenti normativi e caratterizzati da buona sintesi espositiva e che nel parere relativo alla Sesta Valutazione di professionalità ha affermato che “il magistrato in valutazione ha dimostrato una spiccata capacità di sintesi e di soluzione, con contenuti sempre strettamente pertinenti alla soluzione della controversia e una piena conoscenza della giurisprudenza e della dottrina sui temi affrontati, nonché chiarezza delle argomentazioni sottoposte alla valutazione della Corte di legittimità. [...] In relazione al pregresso svolgimento delle funzioni presso l’Ufficio del Massimario e del Ruolo, la laboriosità del dott. Cuomo si è dimostrata notevolissima. In particolare, nel periodo dal 1° marzo 2012 al 31 agosto 2015, il dott. Cuomo risulta aver massimato ben 1.246 provvedimenti, più di ogni altro collega dell’Ufficio nel medesimo periodo. Le allegate statistiche connotano dunque di oggettività le lusinghiere valutazioni, dimostrando che, anche in relazione a detto profilo, il dott. Luigi Cuomo è magistrato di eccellente valore” così come nel parere relativo alla Settima Valutazione di professionalità ha evidenziato *“la spiccata capacità organizzativa connessa alla preparazione giuridica di eccellenza, alla naturale cordialità del tratto, alla disponibilità a confrontarsi con i colleghi e a farsi carico delle esigenze dell’ufficio”, nonché “il pieno dominio organizzativo del proprio lavoro anche in particolari periodi di carico e contemporaneità di impegni (ad esempio per il concomitante impegno svolto nel settore disciplinare, sia in attività di indagine che di udienza dinanzi alla Sezione del Consiglio Superiore della magistratura e per i numerosi incarichi ricevuti - tra cui, ad esempio, la nomina quale componente dell’Ufficio per gli Affari internazionali per i temi relativi ai reati informatici, con delega a partecipare ai Programmi internazionali di scambio organizzati dalla Rete Europea di Formazione Giudiziaria”*.

Inoltre con deliberazione n. 664 del 2017 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria è stato nominato Giudice Massimatore Sperimentatore per l’inserimento delle massime della giurisprudenza tributaria di merito nell’archivio denominato “Tribut” del Centro Elettronico di Documentazione (CED) della Corte Suprema di Cassazione ed ancor prima è stato nominato con delibera n. 1115/16 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria componente dell’Ufficio del Massimario della Regione Molise e con provvedimento del Presidente della Commissione Tributaria Regionale del Molise, è stato nominato in data 13/05/2019 Direttore dell’Ufficio del Massimario presso la C.T.R. del Molise.

In qualità di Vice - Direttore Nazionale del Massimario, ha seguito attivamente il Progetto “*PRO.DI.GI.T.*”, organizzato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, riguardante l’automazione dell’attività giurisdizionale, l’estrazione automatica delle massime e la giustizia predittiva, partecipando ad ogni attività per la formazione dei “massimatori” e per la redazione dei sommari, tenendo una relazione nel corso della presentazione dell’iniziativa indetta il 12 Dicembre 2022 e provvedendo, infine, alla revisione degli schemi di “sommarrizzazione” predisposti dai “writers”.

Ha tenuto numerose relazioni in materia tributaria e penale-tributaria, su incarico del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, della Formazione Decentrata della Scuola della Magistratura, degli Ordini Professionali e di diverse Università (come da elenco accluso alla domanda alla quale si rinvia).

Ha, infine, costantemente affinato la propria preparazione svolgendo le funzioni di giudice tributario in diversi Distretti (Campania, Molise, Lazio) e partecipando alle iniziative formative organizzate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, dagli Ordini professionali (Avvocati e Commercialisti) e dalla Scuola Superiore della Magistratura (si veda sempre elenco accluso alla domanda).

Da tutto quanto detto emerge che non vi è un profilo, tra i componenti indicati in precedenza, che possa essere equiparato a quello del dott. LUIGI CUOMO che può certamente essere indicato come Direttore dell'Ufficio del Massimario Nazionale.

Alla luce di tutto quanto sopra indicato,

DELIBERA

di nominare Direttore dell'Ufficio del Massimario Nazionale di cui all'art. 24 bis D.Lgs. 545/92 il dott. **LUIGI CUOMO** e di nominare come 15 componenti dell'Ufficio stesso i dott.ri **FABIO GRAZIANO, NICOLA DURANTE, IDA RAIOLA, FRANCESCO ANTONINO CANCELLA, ROBERTO PROIETTI, FULVIO BALDI, STANISLAO DE MATTEIS, ANTONIO NEGRO, PIETRO MOLINO, ALESSANDRO NAPOLI, GIUSEPPE DONGIACOMO, RAFFAELE ROSSI, ALESSIO SCARCELLA, LUCA VARRONE, PAOLA MALANETTO.**

DISPONE

che la presente delibera venga pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e che venga comunicata ai diretti interessati; al Ministro dell'Economia e delle Finanze; al Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze; al Capo Dipartimento della Giustizia tributaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze; ai Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Corti.

LA PRESIDENTE

Carolina Lussana